

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 34 (1962)
Heft: 5

Artikel: Armi nucleari e diritto
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-245574>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



ARMI NUCLEARI E DIRITTO

LA questione (già accennata nel fascicolo V dello scorso anno, pag. 232 e seg.), se le armi nucleari possano stare fra i mezzi di guerra leciti o siano invece da considerare mezzi illeciti, è stata uno dei temi trattati al II Congresso internazionale di diritto militare e di guerra ch'ebbe luogo a Firenze nel maggio 1961. Rivista Militare (Roma, ottobre 1961: «Armi nucleari e diritto», del magg. A. Celentano) ne ha riferito accennando alle convenzioni sull'esclusione di determinate armi, proiettili, mezzi e distinguendo anzitutto tra «atti illeciti nel campo bellico» (azioni contrarie ad una norma di diritto internazionale e lesive di un diritto soggettivo di uno Stato belligerante avversario, come ad es.: bombardamenti di una città senza obiettivi militari; bombardamento di ospedali contrassegnati con l'emblema della Croce Rossa; fucilazione di reparti arresi, di parlamentari; cattura e fucilazione di ostaggi; maltrattamenti imposti ai civili, mancato vettovagliamento di territori occupati) e «crimini di guerra» (reati determinati dalla violazione di una norma di diritto internazionale bellico, che possono essere commessi da singoli ma che quasi sempre implicano una responsabilità dello Stato).

La nota esamina poi «se l'impiego delle armi nucleari possa in via analogica essere ricondotto alle condizioni previste dal regime vincolante gli atti di cui sopra, per lo meno nei riguardi di una distinzione fra liceità per quanto concerne le truppe operanti e liceità in ordine alla popolazione civile direttamente o meno coinvolta nell'offesa, distinzione ribadita negli art. 2 e 34 della IV Convenzione di Ginevra del 1949»

e sulla base delle anzidette premesse arriva alla conclusione che «allo stato attuale del diritto non vi sono norme che, in senso stretto, interdicano l'uso delle armi nucleari, specie se queste siano considerate un perfezionamento dei mezzi di offesa con raggio di azione destinato agli obiettivi bellici indispensabili alla condotta delle operazioni. Altro è, invece, l'uso indiscriminato di dette armi a potente effetto distruttivo che coinvolgano la popolazione civile ed i suoi beni».

La relazione presentata sull'argomento al Congresso di Firenze «partendo da una sintetica indagine sulla regolamentazione nel campo dell'impiego delle armi in generale, con specifico riferimento agli effetti distruttivi delle armi nucleari» concludeva rilevando che l'impiego di queste ultime può «significare una violazione delle leggi dell'umanità e della coscienza pubblica, nel caso, in ispecie, in cui non si fosse tenuto conto della distinzione fondamentale fra obiettivi militari e obiettivi non militari che spesso facilmente si confondono. Pertanto, secondo il relatore sarebbe opportuno, dal punto di vista giuridico, una interdizione assoluta dell'impiego delle armi nucleari, restando in discussione come giustificabile il principio dell'autodifesa e della rappresaglia in particolare stato di necessità bellica.

«In effetti, a parte le risoluzioni cui si può giungere in sede diplomatica nel campo dell'interdizione delle armi atomiche, manca sempre nel diritto internazionale di guerra un riferimento all'impiego di queste armi, per cui sarebbe indispensabile una speciale norma convenzionale» che stabilisca «l'interdizione delle armi nucleari od una limitazione del loro impiego contro i soli obiettivi militari dovutamente lontani dagli abitati. Ad incoraggiare tale norma potrebbe soccorrere un parere consultivo, come molti autori vorrebbero, della Corte internazionale di giustizia dell'Aja».

C.